

PATTO PARASOCIALE

DENOMINATO “SUB-PATTO **PIEMONTESETORINO E PROVINCIA**”

CONTENENTE SINDACATO DI VOTO E REGOLAMENTAZIONE DEI TRASFERIMENTI AZIONARI

TRA

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.p.A., con sede in Torino – Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F. e P. IVA 08765190015, indirizzo PEC fctspa@legalmail.it (nel seguito, **FCT**”), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, _____ a ciò autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale del _____, n. _____.

– da una parte –

E

METRO HOLDING TORINO S.r.l., con sede in Torino – Corso Inghilterra n. 7, C.F. e P. IVA 12407720015, indirizzo PEC metroholding@pec.metroholding.it (nel seguito, “**MHT**”), in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, a ciò autorizzata in forza di deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino del _____ n. _____;

– dall’altra parte –

(FCT e MHT nel seguito, congiuntamente, le “**Parti Piemontesi**” oppure, disgiuntamente ed impersonalmente, la “**Parte Piemontese**”)

IN RELAZIONE A

IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia – Via Nubi di Magellano n. 30, C.F. 07129470014, P. IVA 02863660359 (nel seguito, “**Iren**” o **la “Società”**”)

PREMESSO

A. che FCT è titolare di n. 179.567.795 Azioni di Iren, corrispondenti al 13,8030% del capitale della Società, le quali danno diritto a n. 359.135.582 diritti di voto nelle Delibere a Voto Maggiорato;

B. che MHT è titolare di n. 32.500.000 azioni di Iren, corrispondenti al **{2,4982%}** del capitale della Società, le quali danno diritto a n. 32.500.000 diritti di voto nelle Delibere a Voto Maggiорato;

C. che in data _____, FCT **ed MHT hanno** sottoscritto, con altri 91 soci pubblici, un patto parasociale **relativo avente a oggetto la costituzione di un sindacato di voto, la costituzione di un sindacato di blocco e l’assunzione di ulteriori impegni e obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento alla governance ed alle modalità di esercizio dei diritti di voto in relazione ad alcune delibere di Iren** (nel seguito, il “**Patto Parasociale Iren**”);

D. che, ai sensi del Patto Parasociale Iren, tra l’altro:

- FCT e MHT sono definite collettivamente “**Torino e Provincia**” **in data 15 aprile 2021 MHT ha richiesto di aderire al Patto Parasociale Iren ai sensi dell’art. 13.5 del medesimo accordo e che la richiesta è stata approvata dal Comitato di Sindacato del Patto Parasociale Iren in data 21 maggio 2021;**

- per Mandatario di MHT si intende FCT;

- MHT, attraverso la sottoscrizione del Patto Parasociale Iren, conferisce a FCT mandato irrevocabile in nome e per conto di essa, a esercitare i diritti alla stessa attribuiti dal Patto

Parasociale Iren ognqualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario di MHT.

- fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, FCT si impegna a rappresentare la volontà di MHT anche nell'ambito di quanto stabilito tra FCT e MHT in separati accordi parasociali;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Torino è componente del Comitato del Sindacato del Patto Parasociale Iren in rappresentanza di Torino e Provincia;
- ai fini dell'esercizio della Facoltà di Designazione (come definita dal Patto Parasociale Iren), nel computo delle azioni detenute dai componenti del Comitato di Sindacato verranno incluse, quanto al Sindaco di Torino, quelle detenute complessivamente dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana anche mediante FCT e MHT;
- per tutta la durata del Patto Parasociale Iren il Consiglio di Amministrazione di Iren sarà composto da n. 15 consiglieri, di cui n. 3 designati da FCT anche quale mandataria di MHT;
- le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda FCT anche quale mandataria di MHT, dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato da parte del Presidente o dall'Amministratore Unico di FCT;
- le parti del Patto Parasociale Iren si impegnano a fare tutto quanto possibile, nei limiti di legge e per quanto di competenza, affinché: -per tutta la durata del Patto Parasociale Iren, al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato della Società siano attribuite responsabilità in linea con quelle indicate al punto "Struttura di vertice" del macro assetto organizzativo di cui all'Allegato sub 3 del Patto di Sindacato Iren; -il macro assetto organizzativo del gruppo Iren sia in linea e recepisca quanto descritto nel documento di cui all'Allegato sub 3 del Patto Parasociale Iren;
- per tutta la durata del Patto Parasociale Iren, il Collegio Sindacale sarà composto da n. 5 Sindaci Effettivi e n. 2 Supplenti di cui n. 1 Sindaco Effettivo designato da FCT anche quale mandataria di MHT;
- FCT, anche quale mandataria di MHT, avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- FCT, anche quale mandataria di MHT, avrà diritto, a rotazione con FSU e le Parti Emiliane, di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente". La prima designazione spetterà a FSU;
- FCT, anche quale mandataria di MHT, avrà diritto, a rotazione con FSU e le Parti Emiliane, di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente", e a designare i candidati da inserire al quarto e quinto posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo". La prima designazione spetterà a FCT;
- le designazioni dei membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato, per quanto riguarda FCT anche quale mandataria di MHT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico di FCT;
- ferma restando la responsabilità di FCT quale parte del Patto Parasociale Iren, potranno essere imputate a FCT, nella sua qualità di mandatario di MHT responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali siano imputabili a MHT, FCT si farà parte diligente nel recuperare il pagamento presso MHT;
- il Patto Parasociale Iren si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salvo disdetta, tra l'altro, da parte di FCT, anche quale mandataria di MHT;
- le comunicazioni relative al Patto Parasociale Iren si intenderanno validamente e tempestivamente effettuate a MHT se trasmesse all'Amministratore Unico di FCT, anche

quale mandataria di MHT, con obbligo di FCT di provvedere senza indugio all'inoltro a MHT, ferma la responsabilità di FCT per l'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro dovesse arrecare a MHT;

D.E. che con la sottoscrizione del presente patto parasociale (nel seguito, il “**Sub-Patto PiemonteseTorino e Provincia**” o “**Sub-Patto**”) le Parti Piemontesi intendono disciplinare le modalità di esercizio concorde delle prerogative concesse dal Patto Parasociale Iren, al fine di assicurare unitarietà di comportamenti nell’ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale Iren;

E. — **Rammentato** che è interesse delle parti aderenti al presente patto valorizzarne i contenuti al fine di assicurare:

i. che ai fini delle designazioni dei consiglieri della lista unica e della ripartizione delle spettanze di ciascuna “Parte”, siano adeguatamente ripesate quella di FCT tenendo conto di quelle azioni di cui è titolare MHTht e, in prospettiva, delle azioni di cui saranno titolari gli aderenti al presente patto e che, come MHTht, abbiano conferito mandato ad FCT ai sensi degli art. 2372 cc e 135 novies del T.U.F. nei limiti disciplinati dal presente sub patto, nel rispetto del vincolo ex art. 10 dello statuto;

ii. che circa i ruoli da attribuire ai consiglieri della lista unica di spettanza del Comitato, sia adeguatamente tenuto in considerazione il numero di azioni di cui è titolare ovvero delegata FCT in forza del presente sub patto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le Parti Piemontesi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse, definizioni e interpretazione

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Sub-Patto **Piemontese**.
1.2. In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente Sub-Patto **Piemontese**, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato di seguito indicato:

1.2.1. Assemblea: indica l’assemblea in sede ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, dei soci di Iren;

1.2.2.1.2.1. Azioni: indica le azioni di Iren;

1.2.3.1.2.2. Collegio Sindacale: indica il Collegio sindacale di Iren;

1.2.4.1.2.3. Comitato di Sindacato: indica il comitato di cui all’art. 4.1 del Patto Parasociale Iren;

1.2.5.1.2.4. Società: indica Irenella Società;

1.2.5.1.2.4. Società: indica Iren

1.2.6.1.2.5. Delibere a Voto Maggiorato: indica le delibere assembleari di cui all’art. 6 bis dello Statuto di Iren;

1.2.7.1.2.6. Lista Unica: indica la lista alla carica di amministratori presentata unitariamente dai sottoscrittori del Patto Parasociale Iren ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di Iren e dell’art. 6.2 del Patto Parasociale Iren;

1.2.8.1.2.7. Materie Rilevanti Assembleari: si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato ai sensi dell’art. 6-bis dello statuto di Iren; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle

assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società;

1.2.9.1.2.8. Prima Data di Scadenza: ha il significato di cui all'art. 13.3 del Patto Parasociale Iren;

1.2.10.1.2.9. Sindacato di Blocco: si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate di cui all'Allegato 2, colonna (B) del Patto Parasociale Iren, nei termini di cui alla Sezione Terza del Patto Parasociale Iren art.11;

1.3. Salvo che il contesto non richieda diversamente, qualsiasi riferimento contenuto nel presente Sub-Patto **Piemontese** ad un determinato genere (maschile o femminile) includerà, di norma, tutti i generi; parimenti, il significato attribuito ad un termine espresso al singolare si intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale.

1.4. I titoli degli articoli e paragrafi contenuti nel Sub-Patto **Piemontese** sono adottati a soli fini di chiarezza espositiva e, pertanto, non costituiscono parte integrante del Sub-Patto **Piemontese** né potranno essere utilizzati ai fini della sua interpretazione.

1.5. Qualsiasi richiamo alla legge italiana deve intendersi come riferito alle norme primarie, secondarie e regolamentari *pro tempore* vigenti sul territorio italiano.

2. Oggetto

2.1. In forza del presente Sub-Patto **Piemontese**, le Parti Piemontesi intendono coordinarsi reciprocamente al fine di individuare, nei limiti previsti dal presente Sub-Patto **Piemontese**: *i)* candidature condivise nell'ambito dei poteri di nomina degli amministratori e dei sindaci, come disciplinati dal Patto Parasociale Iren; *ii)* orientamenti comuni in relazione alle decisioni da assumere sulle Materie Rilevanti Assembleari.

2.2. Con la sottoscrizione del presente Sub-Patto **Piemontese**, MHT, ~~e le altre parti eventualmente aderenti, conferisce conferisce ad~~ FCT mandato irrevocabile, anche nell'interesse di FCT medesima, ad esercitare i diritti conferiti dal Patto Parasociale a FCT in conformità con ~~la volontà delle Parti Piemontesi nell'ambito di~~ quanto stabilito ~~dalle stesse ai sensi d~~ nel presente Sub-Patto **Piemontese**.

3. Durata

3.1. Il Sub-Patto **Piemontese** avrà efficacia fra le Parti Piemontesi dalla data di sottoscrizione sino alla Prima Data di Scadenza del Patto Parasociale Iren e si ~~rinnoverà intenderà~~ tacitamente ~~rinnovato per ulteriori due anni di triennio in triennio~~, salvo disdetta ~~ehe dovrà parte di alcuna delle Parti Piemontesi, nel qual caso il Sub-Patto cesserà di avere efficacia alla scadenza del triennio in corso alla data della disdetta. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti Piemontesi di recedere dal Sub-Patto mediante comunicazione inviata all'altra Parte con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni essere comunicata per iscritto con almeno 180 (centottanta) giorni di preavviso rispetto alla Prima Data di Scadenza; ogni eventuale successivo rinnovo dovrà essere concordato fra le Parti Piemontesi per iscritto.~~

3.2. Resta inteso che, in caso di perdita di efficacia del Patto Parasociale Iren, il presente Sub-Patto **Piemontese** perderà automaticamente ed immediatamente efficacia, così come il recesso dal Patto Parasociale Iren ad opera di una Parte Piemontese comporterà automaticamente il recesso dal Sub-Patto **Piemontese** per la medesima Parte Piemontese.

4. Rispetto del Patto Parasociale Iren

Le Parti Piemontesi si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al Sub-Patto **Piemontese** sono compatibili con gli attuali obblighi assunti dalle parti del Patto Parasociale Iren.

~~4.1. Le Parti Piemontesi riconoscono che il rispetto degli attuali obblighi del Patto Parasociale Iren è altresì funzionale al perseguitamento degli interessi comuni che hanno determinato la stipulazione del Sub Patto Piemontese e pertanto convengono che per quanto non qui vi disposto espressamente tutti gli altri obblighi, ivi compreso il Sindacato di Blocco, previsti nel Patto Parasociale Iren vengano trasfusi e permangano nel presente Patto fino a quando avrà efficacia il Patto Parasociale Iren.~~

5. Nomina degli organi sociali di Iren

~~5.1. Le Parti Piemontesi convengono che i candidati amministratori, indicati con i nn. da 4 a 6 (estremi inclusi) nella Lista Unica, la cui designazione compete a FCT ai sensi degli artt. 6.1 e 6.2.(B) del Patto Parasociale Iren, verranno individuati come segue:~~

~~5.1.1. i candidati amministratori indicati ai nn. 4 e 5 saranno scelti da FCT;~~

~~5.1.2. il candidato amministratore indicato al n. 6 sarà scelto da FCT d'intesa con MHT su designazione di quest'ultima tra quelli inclusi in una rosa di di uno o più candidati formulataelaborata da MHT e sottoposta a FCT da Mht, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di cui all'art. 6.3 del Patto Parasociale Iren. Le Parti Piemontesi peraltro convengono che:~~

~~5.1.2.1. qualora 15 (quindici) giorni prima del termine di cui all'art. 6.3 del Patto Parasociale Iren MHT non abbia proposto alcun nominativo o FCT e MHT non abbiano raggiunto un'intesa sul nominativo o su aleuno dei nominativi designati da MHT da inserire al n. 6 della Lista Unica, le Parti Piemontesi fisseranno riunioni quotidiane per individuare di comune accordo il candidato amministratore da inserire al n. 6 della Lista Unica, da individuarsi anche fra soggetti non inclusi nella rosa designatielaborata da MHT ricompresi nella Rosa di Candidati;~~

~~5.1.2.2. laddove 5 (cinque) giorni prima del termine di cui all'art. 6.3 del Patto Parasociale non sia stata ancora raggiunta un'intesa sul candidato amministratore da inserire al n. 6 della Lista Unica, ciascuna Parte Piemontese potrà proporre un proprio candidato, che verrà sottoposto al voto delle Parti Piemontesi. Ciascuna Parte Piemontese disporrà di un numero di voti pari alle Azioni di sua proprietà. Il candidato che, al termine delle operazioni di voto, avrà la maggioranza dei voti espressi, sarà indicato da FCT, anche quale mandataria delle Parti Piemontesi di MHT, come candidato da inserire al numero 6 della Lista Unica.~~

~~5.2. Le parti concordano che sarà cura di FCT di collaborare nella eventuale rinegoziazione eventuale del patto di sindacato, per l'attribuzione di un adeguato peso autonomo della partecipazione della Città Metropolitana di Torino, ferme restando le clausole inerenti l'esercizio dei diritti di voto declinati nel presente sub patto. La clausola 5.1.2 del presente patto Sub-Patto è sciolta di diritto nel caso venisse convenuto nel patto rinegoziato Patto Parasociale Iren un autonomo diritto di designazione da parte della Città Metropolitana di Torino nell'ambito della lista -Lista unica Unica del patto principale ai fini della nomina dei componenti del c.d.a.;~~

~~5.3. Le Parti Piemontesi concordano altresì che FCT dovrà confrontarsi con MHT e con le altre parti aderenti, per comporre la rosa di nominativi da sottoporre – per il tramite del Sindaco *pro tempore* della Città di Torino – al Comitato di Sindacato ai sensi degli artt. 4.1.8 e 6.2.(E) al fine dell'individuazione dei candidati alle cariche apicali di Iren (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato), da elencare con ai nn. da 11 a 13 (estremi inclusi) della Lista Unica.~~

~~5.4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, venga meno un amministratore fra quelli designati ai sensi degli artt. 5.1.2 e/o 5.2 che precedono, le Parti Piemontesi – compatibilmente con quanto previsto dall'art. 7.1 del Patto Parasociale Iren, individueranno il sostituto – con le medesime~~

modalità previste nel presente Sub-Patto **Piemontese** per la designazione dell'amministratore venuto meno.

5.5. Le Parti Piemontesi convengono che FCT procederà autonomamente ehe la a designare i componenti nomina dei componenti del Collegio Ssindacale la cui designazione, ai sensi dello Patto Parasociale Iren, è attribuita a FCT anche quale mandataria di MHTdi Iren sarà disciplinata esclusivamente dall'art. 8.6 del Patto Parasociale, che pertanto non deve intendersi in alcun modo integrato dalle previsioni del presente Sub-Patto Piemontese.

6. Materie Rilevanti Assembleari

6.1. Al fine di assicurare, per quanto possibile, unità di comportamento, IL Le Parti Piemontesi si impegnano a discutere preventivamente, con le modalità ed i tempi che verranno di volta in volta individuati in relazione a ciascuna delibera, l'orientamento da esprimere per le votazioni su Materie Rilevanti Assembleari, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.2.3 del Patto Parasociale Iren.

6.2. Le Parti Piemontesi convengono che, ove 10 (dieci) giorni prima del termine di cui all'art. 10.23 del Patto Parasociale Iren non venga trovata un'intesa, ciascuna Parte Piemontese potrà proporre un orientamento da esprimere per la relativa votazione su Materie Rilevanti Assembleari, il quale orientamento verrà sottoposto al voto delle Parti Piemontesi. Ciascuna Parte Piemontese disporrà di un numero di voti pari alle Azioni di sua proprietà. L'orientamento che, al termine delle operazioni di voto, avrà la maggioranza dei voti espressi, sarà quello che FCT, anche quale mandataria delle Parti Piemontesi di MHT, comunicherà ai sensi dell'art. 10.23 del Patto Parasociale.

7. Adesione al Sub-Patto Piemontese

Il Sub Patto è aperto alla richiesta di adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di soggetti (eiaseuna "Nuovi aderenti al sub patto piemontese") (i) che siano diventati soci a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato libero, o negoziato direttamente fra le Parti, oppure in virtù di aumento di capitale della Società (ii) che siano diventati parti del Patto Parasociale e (iii) che siano qualificabili quali soggetti pubblici aventi sede nel territorio della Regione Piemonte, oppure siano società controllate da tali soggetti pubblici o ancora consorzi tra tali soggetti pubblici. Tale richiesta di adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti (eiaseuna, una "Lettera di richiesta di Adesione") comunicata alle altre Parti Piemontesi ai sensi del successivo paragrafo 8.1. Le Parti Piemontesi concordano che la consegna della Lettera di Adesione costituirà adeguata notifica a ciascuno di essi circa il fatto che un nuovo soggetto ha aderito al presente Sub Patto Piemontese, diventandone parte a tutti gli effetti.

7.1. L'efficacia della richiesta di adesione di nuovi soci nei termini previsti dal 7.1, è subordinata all'espressa verifica dei requisiti a cura dei soci già aderenti al patto.

7.2. Le Parti Piemontesi convengono che, nell'occasione dell'eventuale ingresso di nuovi soci nel Sub Patto Piemontese, con le modalità previste dall'art. 7.1 che precede, le pattuizioni del Sub Patto Piemontese potranno essere rinegoziate in buona fede fra le Parti Piemontesi anche con riferimento alle modalità di espressione del gradimento circa i successivi ingressi.

7.3. La Parti Piemontesi, ivi incluse quelle che abbiano sottoscritto il Sub Patto Piemontese ai sensi dell'art. 7.1 che precede, manifestano fin d'ora la loro disponibilità a sottoscrivere un patto di consultazione con fondazioni di origine bancaria aventi sede sul territorio della Regione Piemonte, o società controllate da/collegate con tali fondazioni, o ancora consorzi fra le fondazioni stesse, che siano titolari di Azioni Iren, ritenendo che la sottoscrizione di tale patto di consultazione possa costituire uno strumento di rafforzamento dell'azione della Società sui tutti i territori in cui Iren opera, con particolare riferimento al territorio piemontese.

8.7. Varie

8.1.7.1. Le notifiche e le comunicazioni previste dal presente Sub-Patto **Piemontese** dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate per faxvia PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC o con qualsivoglia strumento o mezzo tecnologico idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, agli indirizzi indicati in epigrafe, presso i quali, a tutti i fini del presente Sub-Patto **Piemontese**, comprese le notifiche tramite a mezzo ufficiale giudiziario, le Parti Piemontesi eleggono rispettivamente domicilio. Le Parti Piemontesi avranno dirittopotranno di modificare, con comunicazione scritta da effettuarsi in conformità a quanto previsto dal presente articolo, i rispettivi recapiti e domicili.

8.2.7.2. Tutte le modifiche al presente Sub-Patto **Piemontese** saranno valide ed efficaci solo se concordate dalle Parti Piemontesi per iscritto.

8.3.7.3. Qualora una o più delle disposizioni del presente Sub-Patto **Piemontese** dovesse rivelarsi nulla o altrimenti invalida o inefficace, ogni diversa disposizione e clausola del presente Sub-Patto **Piemontese** manterrà pieno vigore ed efficacia, e le Parti Piemontesi determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci, aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia del presente Sub-Patto **Piemontese medesimo**.

8.4.7.4. Il mancato esercizio delle Parti Piemontesi di uno o più diritti o facoltà concessi dal presente Sub-Patto **Piemontese** non implica rinuncia a detti diritti o facoltà.

9.8. Legge applicabile

Il presente Sub-Patto **Piemontese** è regolato dalla Legge italiana.

10.9. Clausola compromissoria

10.1.9.1. Ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente Sub-Patto **Piemontese**, che abbia ad oggetto diritti disponibili e che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti Piemontesi sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri designati dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della Parte Piemontese più diligente.

10.2.9.2. L'arbitrato avrà natura di arbitrato rituale secondo diritto e la sede dell'arbitrato sarà in Torino.

10.3.9.3. Il Collegio arbitrale sarà tenuto ad emanare il lodo entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal compimento dell'ultimo atto difensivo.

10.4.9.4. Il lodo sarà impugnabile per errore di diritto ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c.

11.10. Foro inderogabile

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente Sub-Patto **Piemontese**, che abbia ad oggetto diritti non disponibili, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Torino.

Torino, li _____

FCT Holding S.p.A.
L'Amministratore Unico
Avv. Luca CASSIANI

Metro Holding Torino S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dr. Stefano MARZARI